

Bruxelles, 26.11.2021
COM(2021) 745 final

2021/0389 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato in relazione all'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: "Regno Unito"), dall'altra (di seguito: "l'accordo sugli scambi e la cooperazione").

L'accordo sugli scambi e la cooperazione consente il trasferimento, il trattamento e l'uso, da parte del Regno Unito, dei dati del codice di prenotazione ("PNR") relativi ai passeggeri dei voli tra l'Unione e il Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione impone al Regno Unito di cancellare i dati PNR ricevuti a norma dell'accordo stesso dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati PNR.

Tuttavia, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede una deroga a tale requisito su base temporanea e per un periodo transitorio di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2021, riconoscendo le circostanze particolari per le quali il Regno Unito deve apportare taluni adeguamenti tecnici al fine di trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva quando era soggetto al diritto dell'Unione e che, una volta apportati, consentirebbero la cancellazione dei dati PNR in conformità di detto accordo.

La deroga è accompagnata da una procedura con cui il Regno Unito fornisce al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione una relazione di un organo amministrativo indipendente, compreso un allegato dell'autorità preposta alla protezione dei dati del Regno Unito, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari in materia di protezione dei dati applicabili durante il periodo transitorio e una valutazione del persistere di tali circostanze particolari, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare il sistema di trattamento dei dati del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri. Il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione e la valutazione fornita dal Regno Unito nella riunione del 19 ottobre 2021. A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, seconda frase, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, nell'eventualità che persistano le suddette circostanze particolari, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio, ovvero fino al 31 dicembre 2022.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce le basi di ampie relazioni tra l'Unione e il Regno Unito, in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell'autonomia e della sovranità delle parti. L'accordo sugli scambi e la cooperazione è entrato in vigore il 1° maggio 2021 ed è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2021.

2.2. Il consiglio di partenariato

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce una serie di organismi comuni, tra cui il consiglio di partenariato, che è un "organo istituito da un accordo" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2.3. L'atto previsto del consiglio di partenariato

L'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati. Tale obbligo deriva dalla giurisprudenza dell'UE del 2017 sul trasferimento internazionale dei dati PNR dall'Unione a paesi terzi¹.

L'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito possa derogare al paragrafo 4 di tale articolo su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici dei sistemi di trattamento dei dati PNR. Durante il periodo transitorio l'autorità competente del Regno Unito è tenuta a impedire l'uso dei dati PNR da cancellare applicando un numero di garanzie complementari specifiche a tali dati PNR.

L'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il paragrafo 11 di tale articolo si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.

L'articolo 552, paragrafo 12, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito trasmetta al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie, nove mesi dopo l'entrata in vigore di tale accordo, la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui al paragrafo 7 dello stesso articolo, comprensiva del parere dell'autorità di controllo del Regno Unito, di cui all'articolo 525, paragrafo 3, dello stesso accordo, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari in materia di protezione dei dati e una valutazione del persistere delle circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, dello stesso accordo, completa di una descrizione degli sforzi messi in atto per trasformare il sistema di trattamento dei dati del Regno Unito in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente al paragrafo 4 di tale articolo.

L'articolo 552, paragrafo 13, seconda frase, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10 di tale articolo, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11.

La decisione del consiglio di partenariato di prorogare il periodo transitorio può assumere qualsiasi forma. Le decisioni dei copresidenti del consiglio di partenariato sono adottate di comune accordo (cfr. articolo 1, paragrafo 2, dell'allegato I dell'accordo sugli scambi e la cooperazione). La decisione dovrebbe essere presa prima della fine del periodo transitorio, vale a dire prima del 1° gennaio 2022.

¹ Parere 1/15 della Corte di giustizia, 26 luglio 2017.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Contesto

Il 1° ottobre 2021 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie una valutazione a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

La valutazione del Regno Unito conclude che persistono le circostanze particolari relative ai sistemi di trattamento dei dati PNR del Regno Unito. Il Regno Unito si trova nella situazione specifica di dover adeguare un sistema di trattamento dei dati PNR, configurato per essere conforme al diritto dell'Unione applicabile agli Stati membri, a un sistema configurato per essere conforme alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, e non ha avuto tempo sufficiente, prima dell'entrata in vigore dell'accordo, per apportare i necessari adeguamenti a un sistema di trattamento dei dati PNR così complesso. Le disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tengono conto della giurisprudenza della Corte di giustizia del 2017 sul trasferimento internazionale dei dati PNR dall'Unione a paesi terzi (parere 1/15). L'attuale sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito è stato sviluppato nel 2004 e adeguato nel 2016 per renderlo conforme alla direttiva (UE) 2016/681, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi². In quanto tale, il funzionamento del sistema di trattamento dei dati PNR del Regno Unito era concepito, al pari di quello di altri Stati membri, per conservare tutti i dati PNR per un periodo di cinque anni al fine di rispondere, in qualsiasi momento nel corso di tale periodo di cinque anni, a richieste debitamente motivate in casi specifici. Il sistema non era concepito per cancellare i dati PNR dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito, come richiesto dall'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Inoltre, l'attuale processo di valutazione del rischio del Regno Unito è stato concepito, al pari di quello di altri Stati membri, per identificare le persone i cui dati corrispondono a norme oggettive di profilazione o ad altri criteri prestabiliti ai fini dello svolgimento dei controlli di sicurezza e alle frontiere. Il processo non era concepito per stabilire se fosse necessario conservare specifici dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal Regno Unito.

Nella valutazione presentata il 1° ottobre 2021 a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il Regno Unito ha dichiarato che stava svolgendo un'analisi dei requisiti giuridici, tecnici e operativi, funzionali e non funzionali, al fine di garantire la conformità dei propri sistemi di trattamento dei dati PNR all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Il Regno Unito ha concluso che si trattava di un'operazione estremamente complessa.

La valutazione del Regno Unito indica che è prevista la disattivazione degli attuali sistemi utilizzati dal Regno Unito per il trattamento dei dati PNR entro il 2024. Il Regno Unito spiega che i necessari adeguamenti tecnici dei suoi sistemi, previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione, vengono apportati attraverso adattamenti e aggiunte ai requisiti tecnici dei nuovi sistemi in fase di sviluppo, piuttosto che adattando ulteriormente l'attuale sistema centrale attualmente in fase di disattivazione.

La valutazione del Regno Unito descrive i progressi del progetto di adeguamento tecnico del Regno Unito volto a definire requisiti funzionali e non funzionali e a progettare, costruire e attuare la capacità tecnica di operare in conformità dell'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e di cancellare i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati PNR.

² GUL 119 del 27.4.2016, pag. 132.

Oltre a tale valutazione, a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il 1° ottobre 2021 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 552, paragrafo 7, dello stesso accordo, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie complementari in materia di protezione dei dati di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo. Tale relazione comprende un allegato dell'autorità di controllo del Regno Unito di cui all'articolo 525, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Il 19 ottobre 2021 il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato le relazioni del Regno Unito. In tale occasione il Regno Unito ha dichiarato l'intenzione di integrare l'allegato della relazione a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, ed è stato convenuto che ciò sarebbe avvenuto nel novembre 2021, prima dell'adozione, da parte del consiglio di partenariato, della decisione sulla proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, di tale accordo.

3.2. Posizione proposta

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il consiglio di partenariato debba decidere di prorogare il periodo transitorio di un anno, fino al 31 dicembre 2022. Il consiglio di partenariato dovrebbe adottare tale decisione entro il 31 dicembre 2021.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il consiglio di partenariato è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo sugli scambi e la cooperazione.

L'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 10 di detto articolo, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui al paragrafo 11 dello stesso articolo. L'adozione di una posizione dell'Unione in merito a tale decisione rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Gli effetti giuridici della proroga ricadono interamente sull'Unione in quanto parte dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ciò implica che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia.

La decisione di proroga del periodo di cui all'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

La proroga del periodo di cui all'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione ha finalità e parti costitutive riguardanti il settore della protezione dei dati e alla cooperazione di polizia.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2 lettera a), TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, e dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera a) TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, in merito alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito: "Regno Unito"), dall'altra (di seguito: "l'accordo sugli scambi e la cooperazione")⁴ enuncia le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione (di seguito: "PNR") per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
- 2) L'articolo 542 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce che la parte terza, titolo III, di detto accordo (COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE IN MATERIA PENALE) enunci le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati PNR per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
- 3) L'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati.
- 4) L'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il Regno Unito possa derogare al paragrafo 4 di tale articolo su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante tale periodo transitorio, l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso

⁴ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

dei dati PNR da cancellare a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, applicando le garanzie supplementari di cui all'articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

- 5) L'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede che il paragrafo 11 di tale articolo di detto accordo si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, di detto accordo.
- 6) L'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, di detto accordo, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di detto accordo.
- 7) Il 1° ottobre 2021 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione una valutazione a norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), di detto accordo.
- 8) Il Regno Unito conclude che le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione persistono, riferendosi alla situazione specifica del Regno Unito di dover adeguare dei sistemi di trattamento dei dati PNR, configurati per essere conformi al diritto dell'Unione applicabile agli Stati membri, a sistemi configurati per essere conformi alle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sul trasferimento internazionale dei dati PNR dall'Unione a paesi terzi. Il Regno Unito descrive gli sforzi messi in atto per trasformare i propri sistemi di trattamento dei dati in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. Il Regno Unito ha fatto osservare che stava svolgendo un'analisi dei requisiti giuridici, tecnici e operativi, funzionali e non funzionali, al fine di garantire la conformità dei propri sistemi di trattamento dei dati PNR all'articolo 552, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione. A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la valutazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021.
- 9) A norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione, il 1° ottobre 2021 il Regno Unito ha inoltre presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie una relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 552, paragrafo 7, di detto accordo, compreso un allegato dell'autorità di controllo del Regno Unito, di cui all'articolo 525, paragrafo 3, di tale accordo, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo.
- 10) A norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021. In tale occasione, il Regno Unito ha dichiarato che intendeva integrare l'allegato di tale relazione e che ciò sarebbe avvenuto nel novembre 2021, prima dell'adozione, da parte del consiglio di partenariato, della decisione sulla proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

- 11) Si ritiene pertanto che persistano le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e che, a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, il consiglio di partenariato debba prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- 12) L'accordo sugli scambi e la cooperazione è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.
- 13) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla parte III dell'accordo sugli scambi e la cooperazione in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua l'accordo sugli scambi e la cooperazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è di acconsentire a una proroga, fino al 31 dicembre 2022, del periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*